



# COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

Web: [www.comune.nuraminis.ca.it](http://www.comune.nuraminis.ca.it) - [protocollo.nuraminis@legalmail.it](mailto:protocollo.nuraminis@legalmail.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 44 del 29-12-2020</b>	<b>Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.6.16 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.7.17 n. 100 - approvazione</b>
---------------------------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** regolarmente convocato alle ore **18:0018@** in sessione **Straord.urgenza** di **Prima** convocazione.

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le disposizioni organizzative adottate dal Sindaco con decreto n. 13 del 24.11.2020, attraverso l'utilizzazione della piattaforma *gotomeeting*, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.

Il Segretario Comunale, che partecipa in modalità a distanza, procede all'appello nominale, identificando, con il supporto del Presidente, presente in sede, i consiglieri collegati in videoconferenza alla sede virtuale. Sono presenti:

<b>Anni Stefano</b>	<b>Presente</b>	<b>Cocco Katia</b>	<b>Presente</b>
<b>Cappai Paolo</b>	<b>Presente</b>	<b>Saiu Andrea</b>	<b>Presente</b>
<b>Asuni Barbara</b>	<b>Presente</b>	<b>Cappai Giorgio</b>	<b>Presente</b>
<b>Piga Michele</b>	<b>Presente</b>	<b>Cherchi Silvia</b>	<b>Presente</b>
<b>Paschina Fabio</b>	<b>Presente</b>	<b>Pisano Mariassunta</b>	<b>Presente</b>
<b>Frongia Mario</b>	<b>Presente</b>	<b>Podda Roberta</b>	<b>Presente</b>
<b>Pinna Federica</b>	<b>Presente</b>		

risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Anni Stefano.

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Cannas, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Sig. Anni Stefano, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione dichiara aperta la seduta.

*Tutti i consiglieri sono collegati in videoconferenza;*

*In apertura di seduta il Sindaco dà lettura di alcune indicazioni per lo svolgimento della seduta in videoconferenza;*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionale

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di NURAMINS con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12- quinquies TUSP*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATI:**

- la delibera C.C n.29 del 29.09.2017 con la quale è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni per l'anno 2017 ai sensi dell'ex art.24 del D.lgs 175/2016;
- la delibera C.C n. 28/2018 integrazione alla delibera C.C. n. 29 del 29.09.2017 ;
- la delibera C.C n.37/2018 avente ad oggetto la ricognizione periodica delle partecipate per l'anno 2017;
- la delibera C.C n.41/2019 avente ad oggetto la ricognizione periodica delle partecipate per l'anno 2018

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nuraminis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata

alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il Comune non detiene quote dirette di partecipazione nella Società CISA SERVICE SRL, ma solamente una partecipazione indiretta in quanto consorziato nel CONSORZIO CISA.

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n.24 /2020 ;

**DATO ATTO** che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

la Responsabile dell'Area 2 Economico Finanziario Dott.ssa Valeria Serci, giusto Decreto Sindacale n. 8/2020, esprime parere favorevole sulla presente attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

La responsabile del servizio Finanziario  
Dott.ssa Valeria Serci

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

la Responsabile dell'Area 2 Economico Finanziario Dott.ssa Valeria Serci , giusto Decreto Sindacale n. 8/2020, esprime parere favorevole sulla presente attestandone la regolarità e il

rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

La responsabile del servizio Finanziario  
Dott.ssa Valeria Serci

Il Sindaco illustra la proposta;

Dopo ampio dibattito, i cui interventi vengono sinteticamente riportati:

- il consigliere Mariassunta Pisano evidenzia alcune incogruenze che sono emerse dalla lettura degli atti: nello specifico nella proposta ci sono alcuni refusi (delibera n. 45/2019 che non esiste e Comune di Samatzai); ritiene che non siano corrette le percentuali del 60,6% e del 4,56% riferite alla quota di partecipazione indiretta indicate nell'allegato uno e, per quanto riguarda la partecipazione diretta al Cisa, non risulta il 6,36 ma l'8,07; prosegue che nella relazione tecnica viene riportato nuovamente la partecipazione indiretta del 60,6; conclude chiedendo il rinvio della proposta perchè poiché i dati indicati non risultano corretti e il parere del revisore si è espresso su questi dati.
- Sindaco: chiede una verifica al Responsabile Finanziario poi afferma che relativamente alla delibera di Consiglio Comunale è stato erroneamente indicata la proposta in luogo della deliberazione n. 41/2019, riguardo alla quota del 60% è la quota del Cisa sul Cisa Service quindi la partecipazione indiretta del Comune di Nuraminis sul Cisaservice per il tramite del Cisa; prende atto della segnalazione sulla quota che verrà verificata meglio dagli uffici ma ritiene che la delibera verrà messa in votazione perchè si decide sul mantenimento della partecipazione; inoltre il punto non si può rinviare perchè deve essere data la comunicazione al MEF entro il 31 dicembre;
- il consigliere Federica Pinna: afferma che c'è il parere del revisore su delle quote che non sono corrette quindi il Consiglio non può deliberare a meno che il revisore non si esprima nuovamente sui numeri corretti;
- Sindaco: ritiene che la delibera possa e debba essere portata avanti anche in ragione del parere positivo del responsabile finanziario e del revisore e che l'eventuale errore sulla quota del Cisa nei confronti del Cisa service non possa inficiare la legittimità della delibera; le quote dirette che il Comune di Nuraminis detiene nei confronti di Abbanoa e del Cisa sono corrette; prende atto delle osservazioni e eventualmente si provvederà a rettificare e a verificare le quote indirette che, peraltro, prima neanche venivano riportate.

Il Sindaco indice la votazione per appello nominale e provvede a chiamare i consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa;

Con nove voti favorevoli e quattro contrari (Pisano, Pinna, Podda, Frongia),

## **DELIBERA**

**APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Nuraminis detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;

**DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegata relazione;

**DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Il Sindaco indice successiva e separata votazione per appello nominale e provvede a chiamare i consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa pertanto con nove voti favorevoli e quattro contrari (Pisano, Pinna, Podda, Frongia),

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

*La seduta è tolta alle ore 18:22*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Sig. Stefano Anni

Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

**PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012)**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to D.ssa Valeria Serci

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to D.ssa Valeria Serci

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 1 del Registro Pubblicazioni

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 03-01-2021 al 18-01-2021 ai sensi e per gli effetti di cui all' art.30 comma 1 della L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii, nonchè nel sito Istituzionale dell 'Ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013)

Contestualmente all'affissione all'Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Nuraminis , li 03-01-2021

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2020.

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata per il

Il Responsabile